



COMUNE DI PETRIZZI

(Prov. di Catanzaro)

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01/08/2023

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali –

Art. 1 – Oggetto del regolamento “La Polizia Locale”

Art. 2 – Norme generali di condotta

Art.3 – Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale

CAPO II – Organizzazione del servizio –

Art. 4 – Responsabilità del servizio di Polizia Locale

Art. 5 – Coordinamento dell’attività

Art. 6 – Compiti degli operatori della Polizia Locale

Art. 7 – Doveri degli Agenti di Polizia Locale

Art. 8 – Protezione Civile ed Emergenze

Art. 9 – Azioni Positive

CAPO III – Personale della Polizia Locale –

Art. 10 – Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Art. 11 – Attribuzione e doveri del Responsabile della Polizia Locale

Art. 12 – Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Art. 13 – Saluto

Art. 14 – Aggiornamento e formazione degli Agenti di Polizia Locale

Art. 15 – Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 16 – Ordine di servizio

Art. 17 – Turni di servizio

Art. 18 – Obbligo di permanenza in servizio

Art. 19 – Reperibilità

Art. 20 – Tessera di riconoscimento e placca di servizio

CAPO IV – Uniforme –

Art. 21 – Uniforme

Art. 22 – Gradi, distintivi e decorazioni

Art. 23 – Cura della persona e dell’uniforme

Art. 24 – Ricambio vestiario

Art. 25 – Servizio in abito civile

Art. 26 – Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Art. 27 – Veicoli ed attrezzature in dotazione

Art. 28 – Massa vestiario, armamenti e strumenti di autotutela

Art. 29 – Cessazione del servizio

CAPO V – Missioni ed operazioni esterne, distacchi e comandi temporanei –

Art. 30 – Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

Art. 31 – Servizi esterni extraistituzionali

CAPO VI – Disposizioni finali –

Art. 32 – Efficacia dei servizi di polizia

Art. 33 – Violazioni

Art. 34 – Comunicazione del regolamento

Art. 35 – Norma di rinvio

Art. 36 – Abrogazione norme precedenti

Art. 37 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento "La Polizia Locale"

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale del 7 giugno 2018 n. 15, modificata con la L.R. n. 53/2018, con relativo regolamento attuativo dell'8 agosto 2022 n. 02, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale.

2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

3. In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza a protezione della comunità e delle istituzioni.

Art. 2 - Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.

1. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge (art. 7 L.R. 07 giugno 2018 n.15) rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;

b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;

c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3 del codice di procedura penale, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;

d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dalla legge 65/86. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della precitata norma;

e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene.

2. Al personale di Polizia Locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 8 agosto 2022 n. 02.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

1. Il servizio di Polizia Locale viene posto direttamente alle dipendenze amministrative e funzionari del sindaco o dell'assessore delegato, che vi soprintendono impartendo direttive, a tal fine per evitare la perdita di autonomia prevista dalla normativa non può essere assegnato sotto un settore comunale diverso.
2. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.
3. Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.
6. L'Amministrazione Comunale, se necessario, può attuare forme di gestione convenzionata del servizio di polizia locale con i comuni limitrofi e promuove, compatibilmente con le esigenze del servizio, forme di collaborazione con le amministrazioni locali per particolari esigenze temporanee o stagionali.

Art. 5 - Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici.

Art. 6 - Compiti degli operatori di Polizia Locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono a:
 - I.* vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
 - II.* svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - III.* prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - IV.* assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

V. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

VI. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VII. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

VIII. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 7 - Doveri degli Agenti di Polizia Locale

1. Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;

b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;

c) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;

d) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;

e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;

f) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

g) in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;

h) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;

i) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

j) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;

k) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;

l) quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;

m) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati;

n) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 8 - Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

2. Il comune, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale.

Art.9 - Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale di integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 10 - Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Responsabile della Polizia Locale

1. Al Responsabile della Polizia Locale, competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109/ comma 2 del TUEL 267/2000, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

a. organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;

b. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;

c. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;

d. emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;

e. dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;

f. curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;

g. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

h. disporre i servizi, in base ai periodi dell'anno, del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;

i. emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;

j. sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;

k. curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

l. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;

- m.* relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- n.* autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
- o.* controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.

Art. 12 – Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.
3. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 13 - Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 14 - Aggiornamento e formazione degli Agenti di Polizia Locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a.* la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b.* l'autosufficienza operativa;
 - c.* la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art. 15 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

Art. 16 - Ordine di servizio

Il responsabile del servizio, dispone in base al periodo dell'anno, in particolare quello estivo, indicando per ciascun dipendente: turno ed orari; posto di lavoro; modalità di espletamento del servizio. Questi possono completare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero stesi sul foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero in casi di necessità impartiti verbalmente. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio, giornalmente, al fine di verificare eventuali modifiche. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in generale sia per il servizio specifico.

Art. 17 - Turni di servizio

1. I turni di servizio sono generalmente di 6h ricadenti nella fascia oraria 7/14 per la mattina oppure 13/20 per il pomeriggio. In particolari periodi dell'anno possono essere istituiti servizi anche in orario serale.

2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:

– in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;

– in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.

– in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

4. Il personale della Polizia Locale è soggetto a svolgere turni variabili, sulla base delle esigenze del servizio, dando origine alla turnazione.

5. Al personale in turnazione, spetta la relativa indennità retributiva.

Art. 18 - Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni imprevedute ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 19 - Reperibilità

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di essere reperibile in situazioni urgenti dove la presenza della Polizia Locale sia strettamente necessaria. Fermo restando il rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente. Vi è la possibilità agli appartenenti stessi, di organizzarsi tra di loro in base alle esigenze per garantire sempre la reperibilità.

2. Al personale della Polizia Locale in reperibilità verrà corrisposta l'attribuzione della relativa indennità.

2. In caso di chiamata almeno un appartenente al servizio dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 20 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 8 agosto 2022, n. 02.

2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:

a. deve essere conservata con cura;

b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;

c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

3. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

CAPO IV

UNIFORME

Art. 21 - Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2022, n. 02.

2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti al Servizio Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Calabria.

3. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.

4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

5. La divisa degli Operatori è composta dalle uniformi stabilite dal Regolamento Regionale.

Art. 22 - Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente al regolamento adottato dalla Regione Calabria.

2. I gradi sono attribuiti sulla base di quanto disposto dal Regolamento Regionale n° 02 del 8 agosto 2022.

3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

4. Le caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale del servizio di Polizia Locale sono disciplinate dal Regolamento Regionale.

Art. 23 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.

2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocimento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.
4. E' fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

Art.24 - Ricambio vestiario

1. La durata degli effetti è stabilita in 3 anni.
2. Eventuali riparazioni o sostituzioni fuori dai termini previsti sono a carico dell'Amministrazione, quando dipendano da circostanze fortuite verificatesi nell'espletamento del servizio.
3. Riparazioni di danni al vestiario, prima dei termini fissati per la rinnovazione, non causati da vicende riconosciute dipendenti da cause di servizio, sono a carico del dipendente.
4. Non si computano i periodi per i quali al dipendente, in base alle norme del Regolamento Organico del Personale, non è corrisposta la retribuzione.

Art. 25 - Servizio in abito civile

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
 - per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Responsabile;
 - in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Responsabile in accordo con il Sindaco o suo delegato;
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 26 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2022, n. 02.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 27 - Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se il mezzo lo prevede, di essere munito della patente di servizio, con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.08.2004, n°246.
2. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Calabria in attuazione della norma di cui al Regolamento Regionale n° 02 del 08 agosto 2022.

Art. 28 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Calabria, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile.

2. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

4. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti, se in possesso, da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti. Gli appartenenti alla polizia locale, se previsto, sono dotati di spray difensivo, torcia e manette, al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380 del C.P..

Art. 29 - Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi gli indumenti indossati o diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'interessato o altro soggetto.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 30 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza.

2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 31 - Servizi esterni extraistituzionali

1. Previo autorizzazione del Sindaco per giornate singole o della Giunta Comunale per periodi più lunghi potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Efficacia dei servizi di polizia

1. Il Responsabile è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale al sorgere di problematiche rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento, così da individuare la soluzione al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 33 - Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 34 - Comunicazione del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Calabria.

Art. 35 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge quadro n. 65/86;
- alla Legge Regionale n. 15/2018 e s.m., nonché il regolamento attuativo n. 02 del 08/08/2022;
- allo Statuto Comunale;
- al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art.36 - Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art.37 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo dell'approvazione in Consiglio Comunale.